

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooooooo

- 4 OTT. 2002

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

=====

ADDI' - 4 OTT. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CLAFAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.  
.....OMISSIS

ASSENTI: AUGELLO - GARGANO - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N° - 1333 -

OGGETTO: Coordinamento regionale dei progetti di ricerca finalizzata in materia sanitaria ammessi al finanziamento da parte del Ministero della Salute ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.



Oggetto: Coordinamento regionale dei progetti di ricerca finalizzata in materia sanitaria ammessi al finanziamento da parte del Ministero della Salute ai sensi dell'art.12 del Decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le note della Direzione generale per la Ricerca sanitaria e Vigilanza sugli Enti del Ministero della Salute con le quali si comunica che sono stati ammessi al finanziamento i seguenti progetti speciali presentati dalla Regione Lazio - Assessorato Sanità quali programmi di ricerca finalizzata relativi all'anno 2001, per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

n.	DENOMINAZIONE del PROGETTO	assegnazione in €
1	Analisi e valutazione di un modello di integrazione tra strutture ad alta tecnologia e strutture ospedaliere sul territorio	298.512,00
2	Continuità assistenziale per l'ictus: costruzione di un sistema integrato tra strutture di emergenza, residenziali e territoriali	348.608,00
3	Progetto interregionale sugli stili nutrizionali: analisi conoscitiva ed educazione alimentare della popolazione	298.512,00
4	Proposta di un programma di screening del tumore polmonare per la Regione Lazio	323.818,00
5	Valutazione prospettica dello stato di salute in età evolutiva in relazione a fattori genetici e ambientali	273.722,00

PRESO ATTO che per tali programmi di ricerca la Regione Lazio ha provveduto alla stipula di atti di intesa con il Ministero della Salute allo scopo di formalizzare i reciproci impegni in relazione alle specifiche attività, modalità e scadenze previste dai progetti medesimi;

PRESO ATTO che, ai sensi dei singoli atti di convenzione tra il Ministero della Salute e la Regione Lazio, quest'ultima, quale Destinatario Istituzionale dei finanziamenti, si impegna a garantire:

- o il coerente svolgimento delle attività progettuali,
  - o l'acquisizione dei servizi e delle prestazioni necessari per la realizzazione dei progetti,
  - o il coordinamento ed il regolare svolgimento degli accordi con tutte le istituzioni coinvolte nei progetti;
- l'assunzione della diretta gestione dei progetti, facendosi carico di seguirne le fasi operative e di apportare, se necessario, le dovute correzioni ai piani di esecuzione, d'intesa con il Ministero della Salute;

RITENUTO opportuno ratificare gli atti convenzionali stipulati con il Ministero della Salute per l'anno 2001;



*W*

RITENUTO altresì necessario procedere alle ulteriori iniziative per assumere la gestione delle ricerche finanziate e garantire il coordinamento complessivo delle attività progettuali;

all'unanimità

**D E L I B E R A**

Sono ratificati gli allegati atti convenzionali stipulati con il Ministero della Salute riguardanti i progetti speciali di ricerca sanitaria finalizzata per l'anno 2001.

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui interamente si richiama, la Direzione regionale Servizio Sanitario Regionale è incaricata di assumere la gestione dei programmi regionali di ricerca finalizzata di seguito specificati, ammessi al finanziamento da parte del Ministero della Sanità:

Ufficio della Sanità  
1333

n.	DENOMINAZIONE del PROGETTO
1	Analisi e valutazione di un modello di integrazione tra strutture ad alta tecnologia e strutture ospedaliere sul territorio
2	Continuità assistenziale per l'ictus: costruzione di un sistema integrato tra strutture di emergenza, residenziali e territoriali
3	Progetto interregionale sugli stili nutrizionali: analisi conoscitiva ed educazione alimentare della popolazione
4	Proposta di un programma di screening del tumore polmonare per la Regione Lazio
5	Valutazione prospettica dello stato di salute in età evolutiva in relazione a fattori genetici e ambientali

Ufficio della Sanità

Al fine di assicurare il completo e tempestivo svolgimento delle attività progettuali, il Direttore della Direzione regionale Servizio Sanitario Regionale è autorizzato a stipulare singoli atti di intesa con i Responsabili scientifici ovvero con le Strutture istituzionali incaricate di sviluppare le attività progettuali dei programmi suindicati, ivi precisando, secondo quanto previsto nei piani esecutivi approvati dal Ministero della Salute, i termini e le modalità per lo svolgimento delle ricerche scientifiche nonché per la consegna alla Regione Lazio dei previsti prodotti intermedi e finali.

Per l'attuazione della presente Deliberazione, il Direttore della Direzione regionale Servizio Sanitario Regionale si avvale dell'Ufficio Ausiliario 102 e, in particolare, del dr. Agostino Bruni, quale referente nei confronti del Ministero della Salute dei progetti di ricerca.

Gli impegni di spesa sulle somme assegnate alla Regione dal Ministero della Salute saranno assunti con successive Determinazioni dirigenziali della Direzione regionale Servizio Sanitario Regionale.

IL PRESIDENTE: P.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: P.to Dott. Adolfo Papi

*Storace*

REGIONE LAZIO  
DIREZIONE REGIONALE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
4 OTT 2002



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA SANITARIA E VIGILANZA ENTI  
UFFICIO IV

CONVENZIONE TRA MINISTERO DELLA SALUTE E LA REGIONE LAZIO PER  
L'EFFETTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI RICERCA SANITARIA FINALIZZATA RELATIVI  
ALL'ANNO 2001.

Convenzione n. 34

Premesso che:

a seguito di quanto disposto dall'art.12 del D.Lgs.502/92 e dall'art.12bis del D.Lgs.229/99 concernenti il finanziamento a carico del Ministero della Salute dei progetti di ricerca presentati dai destinatari istituzionali, individuati dalla normativa stessa, si rende necessario, ai fini dello svolgimento dei programmi di ricerca finalizzata per l'anno 2001 approvati dalla Commissione per la ricerca sanitaria nella seduta del 16 maggio 2001, disciplinare i seguenti rapporti di collaborazione e finanziari:

il Ministero della Salute, su proposta della competente Commissione per la Ricerca sanitaria, ha stabilito nella lettera invito del 02 marzo 2001 n.100/SCPS/4.3426 il piano di attuazione della citata normativa, individuando gli obiettivi prioritari biomedici e sanitari del Piano Sanitario Nazionale suddivisi in aree prioritarie di interesse;

con la direttiva del Ministro della Salute del 28 maggio 2001 prot. n.SVE/10-2001/20-2504 è stata approvata la proposta della Commissione per la Ricerca Sanitaria in materia di utilizzo dei fondi assegnati alla ricerca per l'esercizio 2001 la quale prevede tra gli altri lo svolgimento del progetto: "Analisi e valutazione di un modello di integrazione tra strutture ad alta tecnologia e strutture ospedaliere sul territorio" presentato dalla REGIONE LAZIO ;

con D.D. del 09/07/2001 è stata impegnata la somma destinata, per il corrente esercizio finanziario, ai progetti di ricerca di cui alla suddetta normativa;

per il predetto progetto è stato autorizzato un finanziamento limitato all'importo massimo di Lire 578.000.000 (cinquecentosettantottomilioni).

Si rende, pertanto, necessario dover procedere alla stipula della convenzione tra:

MINISTERO DELLA SALUTE

rappresentato dal Dr Bruno Campione della Direzione Generale della Ricerca Sanitaria e la Vigilanza Enti

e  
REGIONE LAZIO

Rappresentato dal Dr. Agostino Bruni

del  
Bruni  
25.9.02

Br



*stipulano e convengono quanto segue*

#### ART. 1

La presente convenzione regola l'affidamento da parte del Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti – alla REGIONE LAZIO della ricerca finalizzata dal titolo "Analisi e valutazione di un modello di integrazione tra strutture ad alta tecnologia e strutture ospedaliere sul territorio" che viene finanziata dal Ministero della Salute per un importo di Lire 578.000.000 (cinquecentosettantottomilioni) con imputazione al capitolo 2760.

#### ART. 2

- a) La REGIONE LAZIO svolgerà la ricerca secondo la pianificazione riportata nel programma originale presentato a questo Ministero per l'approvazione. Detto programma fa parte integrante della presente convenzione unitamente alla relativa scheda finanziaria rimodulata secondo il finanziamento concesso.
- b) L'Ente si impegna a presentare il piano esecutivo relativo al piano di ricerca approvato entro e non oltre 30 giorni dalla data della firma della convenzione.  
Tale piano esecutivo sarà esaminato dal Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca sanitaria e della vigilanza sugli Enti – e qualora l'Ente apporti rilevanti modifiche al progetto originario sarà sottoposto per il parere di competenza alla Commissione nazionale per la ricerca sanitaria.

#### ART. 3

- a) La ricerca avrà la durata di due (2) anni ed inizierà entro 30 giorni dalla ricezione da parte dell'Ente della lettera con la quale il Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca sanitaria e della vigilanza sugli Enti - comunicherà l'avvenuta formalizzazione in termini di legge della presente convenzione, contestualmente alla comunicazione dell'approvazione del piano esecutivo.
- b) L'Ente dovrà comunicare la data d'inizio della ricerca, con lettera firmata dal responsabile amministrativo della ricerca.
- c) Il mancato rispetto di quanto previsto nei commi a, b comporta l'interruzione della procedura prevista nel successivo articolo.

#### ART. 4

- a) La somma prevista di Lire 578.000.000, decurtata del 10% in relazione al successivo art. 10, sarà erogata in rate semestrali.
- b) La prima rata anticipata sarà pari al 50% del finanziamento totale. La procedura per il pagamento della stessa sarà avviata successivamente alla comunicazione di inizio della ricerca di cui al precedente art.3. L'Ente richiederà il pagamento della rata medesima e produrrà, per il relativo importo, ricevuta di avvenuto accreditamento della somma assegnata.
- c) Le successive rate semestrali, di pari importo, ammonteranno complessivamente al 40% del finanziamento totale e saranno erogate previo quanto stabilito all'art.5 della presente convenzione.

#### ART. 5

- a) Per il pagamento delle successive rate relative ad ogni semestre l'Ente dovrà trasmettere, al Ministero della Salute una relazione esaustiva, curata e firmata dal responsabile amministrativo della ricerca sullo stato d'attuazione complessivo della stessa non oltre 60 giorni dalla scadenza prevista. La documentazione inviata dalle unità operative non sarà sostitutiva delle predette relazioni. Nel caso che la relazione non sia considerata sufficiente per comprendere lo stato di avanzamento della ricerca il Ministero della Salute

rec  
Gomi  
25.9.02



2  


attiverà le procedure previste all'art.7 che dovranno comunque concludersi entro e non oltre il trentesimo giorno dalla contestazione scritta all'Ente.

- b) Il Ministero sottoporrà, nel caso permangano contestazioni, l'eventuale provvedimento alla Commissione per la ricerca sanitaria, allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dell'Ente che si impegna fin d'ora ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione.

#### ART. 6

- a) Durante lo svolgimento della ricerca potranno essere apportate modifiche al programma. Dette modifiche, che dovranno essere formalizzate, non dovranno stravolgere l'impianto complessivo presente nel documento originario, allegato al presente accordo. Le variazioni dovranno essere sottoposte all'assenso del Ministero della Salute - Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti - con nota a firma del rappresentante amministrativo della ricerca.
- b) Il Ministero sottoporrà, nel caso sorgano contestazioni, l'eventuale provvedimento alla Commissione per la ricerca sanitaria allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dell'Ente che s'impegna fin d'ora ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione.

#### ART. 7

Il Ministero della Salute - Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti - sentita, ove occorra, la Commissione per la Ricerca Sanitaria, ha facoltà di chiedere chiarimenti e può disporre indagini e verifiche durante lo svolgimento della ricerca.

#### ART. 8

- a) Nel caso in cui l'Ente non provveda ad inviare la relazione di cui al precedente art. 5, il Ministero sulla base della normativa vigente può interrompere l'erogazione dei fondi del progetto ammesso a finanziamento, ovvero nel caso in cui dalle rendicontazioni finanziarie e dalle relazioni scientifiche parziali e dal monitoraggio risulti impossibile raggiungere gli obiettivi prefissati.
- b) Il Ministero sottoporrà, nel caso permangano contestazioni, l'eventuale provvedimento alla Commissione per la ricerca Sanitaria allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dell'Ente che s'impegna fin d'ora ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione e anche l'eventuale restituzione del finanziamento percepito entro l'anno contabile della definizione del procedimento.

#### ART. 9

- a) Il termine della ricerca potrà essere prorogato dal Ministero della Salute, per un periodo di norma non superiore a sei mesi e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza, su formale e motivata richiesta dell'Ente inoltrata dal responsabile amministrativo dell'Ente non oltre i 90 giorni precedenti la data di scadenza della presente convenzione.
- b) La concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità e d'opportunità, non costituisce motivo di maggiorazione del corrispettivo indicato all'art. 1.

#### ART. 10

- a) Per l'erogazione del saldo, corrispondente al 10% di cui al precedente art. 4, alla data di scadenza, naturale o prorogata, di cui al precedente art 3, l'Ente dovrà inviare al Ministero della Salute - Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti - una relazione conclusiva sui risultati raggiunti nello studio a firma del responsabile amministrativo della ricerca.
- b) La succitata relazione, dovrà essere accompagnata dalle schede tecnico-finanziarie, a firma del responsabile amministrativo della ricerca, riassuntive delle spese sostenute per l'intero progetto, nonché dall'elenco analitico delle medesime in relazione al finanziamento complessivo.

tec  
25/9/02

Ln w<sup>3</sup>

- c) Nel caso in cui la relazione non sia considerata sufficiente per comprendere il raggiungimento dei risultati previsti della ricerca, il Ministero attiverà le procedure previste all'art 7 della presente convenzione, che dovranno comunque concludersi entro e non oltre il trentesimo giorno dalla contestazione scritta all'Ente;
- d) Il Ministero sottoporrà, nel caso permangano contestazioni, il provvedimento alla Commissione per la ricerca Sanitaria allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dell'Ente il quale s'impegna fin d'ora ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione.

**ART. 11**

La presente convenzione, vincolante per l'Ente all'atto della sottoscrizione, sarà tale per il Ministero della Salute solo dopo la sua formalizzazione nei termini di legge.

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è attribuita alle parti firmatarie del presente atto, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio sanitario nazionale di fruirne, previa richiesta alle parti firmatarie. Qualsiasi documento o prodotto inerente al progetto deve contenere l'indicazione della partecipazione del Ministero della Salute.

**ART. 12**

La presente convenzione dovrà essere controfirmata, per accettazione dal rappresentante dell'Ente e sottoposta, a cura del medesimo, a registrazione fiscale presso il locale Ufficio del Registro solo in caso d'uso.


L'Ente provvede direttamente al pagamento delle spese di registrazione della presente convenzione a norma della legge 790/75.

**ART. 13**

Le parti contraenti prendono atto che gli impegni finanziari derivanti dalla presente convenzione ricadono nella gestione del capitolo di spesa 2760, di competenza della Direzione Generale della ricerca sanitaria e la vigilanza sugli enti, cui verrà trasmesso il presente contratto e la connessa documentazione.

Roma, li 31 OTT. 2001

PER LA REGIONE LAZIO  
Dr. Agostino Bruni




PER IL MINISTERO DELLA SALUTE  
Dr Bruno Campione



Acc  
10 mi  
25.9.02

1333  
- 4 OTT. 2002



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA SANITARIA E VIGILANZA ENTI  
UFFICIO IV

CONVENZIONE TRA MINISTERO DELLA SALUTE E LA REGIONE LAZIO PER  
L'EFFETTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI RICERCA SANITARIA FINALIZZATA RELATIVI  
ALL'ANNO 2001.

Convenzione n. 35

Premesso che:

a seguito di quanto disposto dall'art.12 del D.Lgs.502/92 e dall'art.12bis del D.Lgs.229/99 concernenti il finanziamento a carico del Ministero della Salute dei progetti di ricerca presentati dai destinatari istituzionali, individuati dalla normativa stessa, si rende necessario, ai fini dello svolgimento dei programmi di ricerca finalizzata per l'anno 2001 approvati dalla Commissione per la ricerca sanitaria nella seduta del 16 maggio 2001, disciplinare i seguenti rapporti di collaborazione e finanziari:

il Ministero della Salute, su proposta della competente Commissione per la Ricerca sanitaria, ha stabilito nella lettera invito del 02 marzo 2001 n.100/SCPS/4.3426 il piano di attuazione della citata normativa, individuando gli obiettivi prioritari biomedici e sanitari del Piano Sanitario Nazionale suddivisi in aree prioritarie di interesse;

con la direttiva del Ministro della Salute del 28 maggio 2001 prot. n.SVE/10-2001/20-2504 è stata approvata la proposta della Commissione per la Ricerca Sanitaria in materia di utilizzo dei fondi assegnati alla ricerca per l'esercizio 2001 la quale prevede tra gli altri lo svolgimento del progetto: "Proposta di un Programma di Screening del Tumore Polmonare per la Regione Lazio" presentato dalla REGIONE LAZIO

con D.D. del 09/07/2001 è stata impegnata la somma destinata, per il corrente esercizio finanziario, ai progetti di ricerca di cui alla suddetta normativa;

per il predetto progetto è stato autorizzato un finanziamento limitato all'importo massimo di Lire 627.000.000 (seicentoventisettemilioni).

Si rende, pertanto, necessario dover procedere alla stipula della convenzione tra:

MINISTERO DELLA SALUTE

rappresentato dal Dr Bruno Campione della Direzione Generale della Ricerca Sanitaria e la Vigilanza Enti  
e  
REGIONE LAZIO

Rappresentato dal Dr. Agostino Bruni

Agostino Bruni  
25.9.02

*Br*



*stipulano e convengono quanto segue*

#### ART.1

La presente convenzione regola l'affidamento da parte del Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti – alla REGIONE LAZIO della ricerca finalizzata dal titolo "Proposta di un Programma di Screening del Tumore Polmonare per la Regione Lazio" che viene finanziata dal Ministero della Salute per un importo di Lire 627.000.000 (seicentoventisettemilioni) con imputazione al capitolo 2760.

#### ART. 2

- a) La REGIONE LAZIO svolgerà la ricerca secondo la pianificazione riportata nel programma originale presentato a questo Ministero per l'approvazione. Detto programma fa parte integrante della presente convenzione unitamente alla relativa scheda finanziaria rimodulata secondo il finanziamento concesso.
- b) L'Ente si impegna a presentare il piano esecutivo relativo al piano di ricerca approvato entro e non oltre 30 giorni dalla data della firma della convenzione.  
Tale piano esecutivo sarà esaminato dal Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca sanitaria e della vigilanza sugli Enti – e qualora l'Ente apporti rilevanti modifiche al progetto originario sarà sottoposto per il parere di competenza alla Commissione nazionale per la ricerca sanitaria.

#### ART. 3

- a) La ricerca avrà la durata di due (2) anni ed inizierà entro 30 giorni dalla ricezione da parte dell'Ente della lettera con la quale il Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca sanitaria e della vigilanza sugli Enti - comunicherà l'avvenuta formalizzazione in termini di legge della presente convenzione, contestualmente alla comunicazione dell'approvazione del piano esecutivo.
- b) L'Ente dovrà comunicare la data d'inizio della ricerca, con lettera firmata dal responsabile amministrativo della ricerca.
- c) Il mancato rispetto di quanto previsto nei commi a, b comporta l'interruzione della procedura prevista nel successivo articolo.

#### ART. 4

- a) La somma prevista di Lire 627.000.000, decurtata del 10% in relazione al successivo art. 10, sarà erogata in rate semestrali.
- b) La prima rata anticipata sarà pari al 50% del finanziamento totale. La procedura per il pagamento della stessa sarà avviata successivamente alla comunicazione di inizio della ricerca di cui al precedente art.3. L'Ente richiederà il pagamento della rata medesima e produrrà, per il relativo importo, ricevuta di avvenuto accreditamento della somma assegnata.
- c) Le successive rate semestrali, di pari importo, ammonteranno complessivamente al 40% del finanziamento totale e saranno erogate previo quanto stabilito all'art.5 della presente convenzione.

#### ART. 5

- a) Per il pagamento delle successive rate relative ad ogni semestre l'Ente dovrà trasmettere, al Ministero della Salute una relazione esaustiva, curata e firmata dal responsabile amministrativo della ricerca sullo stato d'attuazione complessivo della stessa non oltre 60 giorni dalla scadenza prevista. La documentazione inviata dalle unità operative non sarà sostitutiva delle predette relazioni. Nel caso che la relazione non sia considerata sufficiente per comprendere lo stato di avanzamento della ricerca il Ministero della Salute

*Acc.  
25.8.02*

*[Signature]*  
2

attiverà le procedure previste all'art.7 che dovranno comunque concludersi entro e non oltre il trentesimo giorno dalla contestazione scritta all'Ente.

- b) Il Ministero sottoporrà, nel caso permangano contestazioni, l'eventuale provvedimento alla Commissione per la ricerca sanitaria, allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dell'Ente che si impegna fin d'ora ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione.

#### ART. 6

- a) Durante lo svolgimento della ricerca potranno essere apportate modifiche al programma. Dette modifiche, che dovranno essere formalizzate, non dovranno stravolgere l'impianto complessivo presente nel documento originario, allegato al presente accordo. Le variazioni dovranno essere sottoposte all'assenso del Ministero della Salute - Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti - con nota a firma del rappresentante amministrativo della ricerca.
- b) Il Ministero sottoporrà, nel caso sorgano contestazioni, l'eventuale provvedimento alla Commissione per la ricerca sanitaria allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dell'Ente che s'impegna fin d'ora ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione.

#### ART. 7

Il Ministero della Salute - Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti - sentita, ove occorra, la Commissione per la Ricerca Sanitaria, ha facoltà di chiedere chiarimenti e può disporre indagini e verifiche durante lo svolgimento della ricerca.

#### ART. 8

- a) Nel caso in cui l'Ente non provveda ad inviare la relazione di cui al precedente art. 5, il Ministero sulla base della normativa vigente può interrompere l'erogazione dei fondi del progetto ammesso a finanziamento, ovvero nel caso in cui dalle rendicontazioni finanziarie e dalle relazioni scientifiche parziali e dal monitoraggio risulti impossibile raggiungere gli obiettivi prefissati.
- b) Il Ministero sottoporrà, nel caso permangano contestazioni, l'eventuale provvedimento alla Commissione per la ricerca Sanitaria allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dell'Ente che s'impegna fin d'ora ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione e anche l'eventuale restituzione del finanziamento percepito entro l'anno contabile della definizione del procedimento.

#### ART. 9

- a) Il termine della ricerca potrà essere prorogato dal Ministero della Salute, per un periodo di norma non superiore a sei mesi e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza, su formale e motivata richiesta dell'Ente inoltrata dal responsabile amministrativo dell'Ente non oltre i 90 giorni precedenti la data di scadenza della presente convenzione.
- b) La concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità e d'opportunità, non costituisce motivo di maggiorazione del corrispettivo indicato all'art. 1.

#### ART. 10

- a) Per l'erogazione del saldo, corrispondente al 10% di cui al precedente art. 4, alla data di scadenza, naturale o prorogata, di cui al precedente art. 3, l'Ente dovrà inviare al Ministero della Salute - Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti - una relazione conclusiva sui risultati raggiunti nello studio a firma del responsabile amministrativo della ricerca.
- b) La suddetta relazione, dovrà essere accompagnata dalle schede tecnico-finanziarie, a firma del responsabile amministrativo della ricerca, riassuntive delle spese sostenute per l'intero progetto, nonché dall'elenco analitico delle medesime in relazione al finanziamento complessivo.

*He  
Jmi  
25.8.02*

*S*

*u<sup>3</sup>*

- c) Nel caso in cui la relazione non sia considerata sufficiente per comprendere il raggiungimento dei risultati previsti della ricerca, il Ministero attiverà le procedure previste all'art 7 della presente convenzione, che dovranno comunque concludersi entro e non oltre il trentesimo giorno dalla contestazione scritta all'Ente;
- d) Il Ministero sottoporrà, nel caso permangano contestazioni, il provvedimento alla Commissione per la ricerca Sanitaria allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dell'Ente il quale s'impegna fin d'ora ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione.

**ART. 11**

La presente convenzione, vincolante per l'Ente all'atto della sottoscrizione, sarà tale per il Ministero della Salute solo dopo la sua formalizzazione nei termini di legge.

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è attribuita alle parti firmatarie del presente atto, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio sanitario nazionale di fruirne, previa richiesta alle parti firmatarie. Qualsiasi documento o prodotto inerente al progetto deve contenere l'indicazione della partecipazione del Ministero della Salute.

**ART. 12**

La presente convenzione dovrà essere controfirmata, per accettazione dal rappresentante dell'Ente e sottoposta, a cura del medesimo, a registrazione fiscale presso il locale Ufficio del Registro solo in caso d'uso.


L'Ente provvede direttamente al pagamento delle spese di registrazione della presente convenzione a norma della legge 790/75.

**ART. 13**

Le parti contraenti prendono atto che gli impegni finanziari derivanti dalla presente convenzione ricadono nella gestione del capitolo di spesa 2760, di competenza della Direzione Generale della ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti, cui verrà trasmesso il presente contratto e la connessa documentazione.

Roma, li 31 OTT. 2001

PER LA REGIONE LAZIO  
Dr. Agostino Bruni



PER IL MINISTERO DELLA SALUTE  
Dr. Bruno Campione




Spec.  
Bruni  
25.9.02



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA SANITARIA E VIGILANZA ENTI  
UFFICIO IV

CONVENZIONE TRA MINISTERO DELLA SALUTE E LA REGIONE LAZIO PER  
L'EFFETTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI RICERCA SANITARIA FINALIZZATA RELATIVI  
ALL'ANNO 2001.

Convenzione n. 36

Premesso che:

a seguito di quanto disposto dall'art.12 del D.Lgs.502/92 e dall'art.12bis del D.Lgs.229/99 concernenti il finanziamento a carico del Ministero della Salute dei progetti di ricerca presentati dai destinatari istituzionali, individuati dalla normativa stessa, si rende necessario, ai fini dello svolgimento dei programmi di ricerca finalizzata per l'anno 2001 approvati dalla Commissione per la ricerca sanitaria nella seduta del 16 maggio 2001, disciplinare i seguenti rapporti di collaborazione e finanziari;

il Ministero della Salute, su proposta della competente Commissione per la Ricerca sanitaria, ha stabilito nella lettera invito del 02 marzo 2001 n.100/SCPS/4.3426 il piano di attuazione della citata normativa, individuando gli obiettivi prioritari biomedici e sanitari del Piano Sanitario Nazionale suddivisi in aree prioritarie di interesse;

con la direttiva del Ministro della Salute del 28 maggio 2001 prot. n.SVE/10-2001/20-2504 è stata approvata la proposta della Commissione per la Ricerca Sanitaria in materia di utilizzo dei fondi assegnati alla ricerca per l'esercizio 2001 la quale prevede tra gli altri lo svolgimento del progetto: "Valutazione prospettica dello stato di salute in età evolutiva in relazione a fattori genetici e ambientali" presentato dalla REGIONE LAZIO ;

con D.D. del 09/07/2001 è stata impegnata la somma destinata, per il corrente esercizio finanziario, ai progetti di ricerca di cui alla suddetta normativa;

per il predetto progetto è stato autorizzato un finanziamento limitato all'importo massimo di Lire 530.000.000 (cinquecentotrentamila).

Si rende, pertanto, necessario dover procedere alla stipula della convenzione tra:

MINISTERO DELLA SALUTE

rappresentato dal Dr Bruno Campione della Direzione Generale della Ricerca Sanitaria e la Vigilanza Enti

e  
REGIONE LAZIO

Rappresentato dal Dr. Agostino Bruni

*per  
Bruni  
25.9.02*

*stipulano e convengono quanto segue*

#### ART.1

La presente convenzione regola l'affidamento da parte del Ministero della Salute - Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti - alla REGIONE LAZIO della ricerca finalizzata dal titolo "Valutazione prospettica dello stato di salute in età evolutiva in relazione a fattori genetici e ambientali" che viene finanziata dal Ministero della Salute per un importo di Lire 530.000.000 (cinquecentotrentamiliioni) con imputazione al capitolo 2760.

#### ART. 2

- a) La REGIONE LAZIO svolgerà la ricerca secondo la pianificazione riportata nel programma originale presentato a questo Ministero per l'approvazione. Detto programma fa parte integrante della presente convenzione unitamente alla relativa scheda finanziaria rimodulata secondo il finanziamento concesso.
- b) L'Ente si impegna a presentare il piano esecutivo relativo al piano di ricerca approvato entro e non oltre 30 giorni dalla data della firma della convenzione.  
Tale piano esecutivo sarà esaminato dal Ministero della Salute - Direzione Generale per la ricerca sanitaria e della vigilanza sugli Enti - e qualora l'Ente apporti rilevanti modifiche al progetto originario sarà sottoposto per il parere di competenza alla Commissione nazionale per la ricerca sanitaria.

#### ART. 3

- a) La ricerca avrà la durata di due (2) anni ed inizierà entro 30 giorni dalla ricezione da parte dell'Ente della lettera con la quale il Ministero della Salute - Direzione Generale per la ricerca sanitaria e della vigilanza sugli Enti - comunicherà l'avvenuta formalizzazione in termini di legge della presente convenzione, contestualmente alla comunicazione dell'approvazione del piano esecutivo.
- b) L'Ente dovrà comunicare la data d'inizio della ricerca, con lettera firmata dal responsabile amministrativo della ricerca.
- c) Il mancato rispetto di quanto previsto nei commi a, b comporta l'interruzione della procedura prevista nel successivo articolo.


#### ART. 4

- a) La somma prevista di Lire 530.000.000, decurtata del 10% in relazione al successivo art. 10, sarà erogata in rate semestrali.
- b) La prima rata anticipata sarà pari al 50% del finanziamento totale. La procedura per il pagamento della stessa sarà avviata successivamente alla comunicazione di inizio della ricerca di cui al precedente art.3. L'Ente richiederà il pagamento della rata medesima e produrrà, per il relativo importo, ricevuta di avvenuto accreditamento della somma assegnata.
- c) Le successive rate semestrali, di pari importo, ammonteranno complessivamente al 40% del finanziamento totale e saranno erogate previo quanto stabilito all'art.5 della presente convenzione.

#### ART. 5

- a) Per il pagamento delle successive rate relative ad ogni semestre l'Ente dovrà trasmettere, al Ministero della Salute una relazione esaustiva, curata e firmata dal responsabile amministrativo della ricerca sullo stato d'attuazione complessivo della stessa non oltre 60 giorni dalla scadenza prevista. La documentazione inviata dalle unità operative non sarà sostitutiva delle predette relazioni. Nel caso che la relazione non sia considerata sufficiente per comprendere lo stato di avanzamento della ricerca il Ministero della Salute

tec  
Jm  
25.9.02



attiverà le procedure previste all'art.7 che dovranno comunque concludersi entro e non oltre il trentesimo giorno dalla contestazione scritta all'Ente.

- b) Il Ministero sottoporrà, nel caso permangano contestazioni, l'eventuale provvedimento alla Commissione per la ricerca sanitaria, allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dell'Ente che si impegna fin d'ora ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione.

#### ART. 6

- a) Durante lo svolgimento della ricerca potranno essere apportate modifiche al programma. Dette modifiche, che dovranno essere formalizzate, non dovranno stravolgere l'impianto complessivo presente nel documento originario, allegato al presente accordo. Le variazioni dovranno essere sottoposte all'assenso del Ministero della Salute - Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti - con nota a firma del rappresentante amministrativo della ricerca.
- b) Il Ministero sottoporrà, nel caso sorgano contestazioni, l'eventuale provvedimento alla Commissione per la ricerca sanitaria allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dell'Ente che s'impegna fin d'ora ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione.

#### ART. 7

Il Ministero della Salute - Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti - sentita, ove occorra, la Commissione per la Ricerca Sanitaria, ha facoltà di chiedere chiarimenti e può disporre indagini e verifiche durante lo svolgimento della ricerca.

#### ART. 8

- a) Nel caso in cui l'Ente non provveda ad inviare la relazione di cui al precedente art. 5, il Ministero sulla base della normativa vigente può interrompere l'erogazione dei fondi del progetto ammesso a finanziamento, ovvero nel caso in cui dalle rendicontazioni finanziarie e dalle relazioni scientifiche parziali e dal monitoraggio risulti impossibile raggiungere gli obiettivi prefissati.
- b) Il Ministero sottoporrà, nel caso permangano contestazioni, l'eventuale provvedimento alla Commissione per la ricerca Sanitaria allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dell'Ente che s'impegna fin d'ora ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione e anche l'eventuale restituzione del finanziamento percepito entro l'anno contabile della definizione del procedimento.

#### ART. 9

- a) Il termine della ricerca potrà essere prorogato dal Ministero della Salute, per un periodo di norma non superiore a sei mesi e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza, su formale e motivata richiesta dell'Ente inoltrata dal responsabile amministrativo dell'Ente non oltre i 90 giorni precedenti la data di scadenza della presente convenzione.
- b) La concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità e d'opportunità, non costituisce motivo di maggiorazione del corrispettivo indicato all'art. 1.

#### ART. 10

- a) Per l'erogazione del saldo, corrispondente al 10% di cui al precedente art. 4, alla data di scadenza, naturale o prorogata, di cui al precedente art 3, l'Ente dovrà inviare al Ministero della Salute - Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti - una relazione conclusiva sui risultati raggiunti nello studio a firma del responsabile amministrativo della ricerca.
- b) La succitata relazione, dovrà essere accompagnata dalle schede tecnico-finanziarie, a firma del responsabile amministrativo della ricerca, riassuntive delle spese sostenute per l'intero progetto, nonché dall'elenco analitico delle medesime in relazione al finanziamento complessivo.

Per  
Amis  
25.4.92

3

- c) Nel caso in cui la relazione non sia considerata sufficiente per comprendere il raggiungimento dei risultati previsti della ricerca, il Ministero attiverà le procedure previste all'art 7 della presente convenzione, che dovranno comunque concludersi entro e non oltre il trentesimo giorno dalla contestazione scritta all'Ente;
- d) Il Ministero sottoporrà, nel caso permangano contestazioni, il provvedimento alla Commissione per la ricerca Sanitaria allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dell'Ente il quale s'impegna fin d'ora ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione.

**ART. 11**

La presente convenzione, vincolante per l'Ente all'atto della sottoscrizione, sarà tale per il Ministero della Salute solo dopo la sua formalizzazione nei termini di legge.

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è attribuita alle parti firmatarie del presente atto, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio sanitario nazionale di fruirne, previa richiesta alle parti firmatarie. Qualsiasi documento o prodotto inerente al progetto deve contenere l'indicazione della partecipazione del Ministero della Salute.

**ART. 12**

La presente convenzione dovrà essere controfirmata, per accettazione dal rappresentante dell'Ente e sottoposta, a cura del medesimo, a registrazione fiscale presso il locale Ufficio del Registro solo in caso d'uso.


L'Ente provvede direttamente al pagamento delle spese di registrazione della presente convenzione a norma della legge 790/75.

**ART. 13**

Le parti contraenti prendono atto che gli impegni finanziari derivanti dalla presente convenzione ricadono nella gestione del capitolo di spesa 2760, di competenza della Direzione Generale della ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti, cui verrà trasmesso il presente contratto e la connessa documentazione.

Roma, li 31.07.02

PER LA REGIONE LAZIO  
Dr. Agostino Bruni



PER IL MINISTERO DELLA SALUTE  
Dr. Bruno Campione




fac  
Gomi  
25.9.02

1333  
DEI



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA SANITARIA E VIGILANZA ENTI  
UFFICIO IV

CONVENZIONE TRA MINISTERO DELLA SALUTE E LA REGIONE LAZIO PER  
L'EFFETTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI RICERCA SANITARIA FINALIZZATA RELATIVI  
ALL'ANNO 2001.

Convenzione n. 37

Premesso che:

a seguito di quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. 502/92 e dall'art. 12bis del D.Lgs. 229/99 concernenti il finanziamento a carico del Ministero della Salute dei progetti di ricerca presentati dai destinatari istituzionali, individuati dalla normativa stessa, si rende necessario, ai fini dello svolgimento dei programmi di ricerca finalizzata per l'anno 2001 approvati dalla Commissione per la ricerca sanitaria nella seduta del 16 maggio 2001, disciplinare i seguenti rapporti di collaborazione e finanziari:

il Ministero della Salute, su proposta della competente Commissione per la Ricerca sanitaria, ha stabilito nella lettera invito del 02 marzo 2001 n. 100/SCPS/4.3426 il piano di attuazione della citata normativa, individuando gli obiettivi prioritari biomedici e sanitari del Piano Sanitario Nazionale suddivisi in aree prioritarie di interesse;

con la direttiva del Ministro della Salute del 28 maggio 2001 prot. n. SVE/10-2001/20-2504 è stata approvata la proposta della Commissione per la Ricerca Sanitaria in materia di utilizzo dei fondi assegnati alla ricerca per l'esercizio 2001 la quale prevede tra gli altri lo svolgimento del progetto: "Continuità assistenziale per l'ictus: costruzione di un sistema integrato tra strutture di emergenza, residenziali e territoriali" presentato dalla REGIONE LAZIO ;

con D.D. del 09/07/2001 è stata impegnata la somma destinata, per il corrente esercizio finanziario, ai progetti di ricerca di cui alla suddetta normativa;

per il predetto progetto è stato autorizzato un finanziamento limitato all'importo massimo di Lire 675.000.000 (seiccentosettantacinquemilioni).

Si rende, pertanto, necessario dover procedere alla stipula della convenzione tra:


MINISTERO DELLA SALUTE

rappresentato dal Dr Bruno Campione della Direzione Generale della Ricerca Sanitaria e la Vigilanza Enti

e  
REGIONE LAZIO

Rappresentato dal Dr. Agostino Bruni

per  
Br  
25.9.02



*stipulano e convengono quanto segue*

#### ART. 1

La presente convenzione regola l'affidamento da parte del Ministero della Salute - Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti - alla REGIONE LAZIO della ricerca finalizzata dal titolo "Continuità assistenziale per l'ictus: costruzione di un sistema integrato tra strutture di emergenza, residenziali e territoriali" che viene finanziata dal Ministero della Salute per un importo di Lire 675.000.000 (seicentoseventacinquemilioni) con imputazione al capitolo 2760.

#### ART. 2

- a) La REGIONE LAZIO svolgerà la ricerca secondo la pianificazione riportata nel programma originale presentato a questo Ministero per l'approvazione. Detto programma fa parte integrante della presente convenzione unitamente alla relativa scheda finanziaria rimodulata secondo il finanziamento concesso.
- b) L'Ente si impegna a presentare il piano esecutivo relativo al piano di ricerca approvato entro e non oltre 30 giorni dalla data della firma della convenzione.  
Tale piano esecutivo sarà esaminato dal Ministero della Salute - Direzione Generale per la ricerca sanitaria e della vigilanza sugli Enti - e qualora l'Ente apporti rilevanti modifiche al progetto originario sarà sottoposto per il parere di competenza alla Commissione nazionale per la ricerca sanitaria.

#### ART. 3

- a) La ricerca avrà la durata di due (2) anni ed inizierà entro 30 giorni dalla ricezione da parte dell'Ente della lettera con la quale il Ministero della Salute - Direzione Generale per la ricerca sanitaria e della vigilanza sugli Enti - comunicherà l'avvenuta formalizzazione in termini di legge della presente convenzione, contestualmente alla comunicazione dell'approvazione del piano esecutivo.
- b) L'Ente dovrà comunicare la data d'inizio della ricerca, con lettera firmata dal responsabile amministrativo della ricerca.
- c) Il mancato rispetto di quanto previsto nei commi a, b comporta l'interruzione della procedura prevista nel successivo articolo.


#### ART. 4

- a) La somma prevista di Lire 675.000.000, decurtata del 10% in relazione al successivo art. 10, sarà erogata in rate semestrali.
- b) La prima rata anticipata sarà pari al 50% del finanziamento totale. La procedura per il pagamento della stessa sarà avviata successivamente alla comunicazione di inizio della ricerca di cui al precedente art.3. L'Ente richiederà il pagamento della rata medesima e produrrà, per il relativo importo, ricevuta di avvenuto accreditamento della somma assegnata.
- c) Le successive rate semestrali, di pari importo, ammonteranno complessivamente al 40% del finanziamento totale e saranno erogate previo quanto stabilito all'art.5 della presente convenzione.

#### ART. 5

- a) Per il pagamento delle successive rate relative ad ogni semestre l'Ente dovrà trasmettere, al Ministero della Salute una relazione esaustiva, curata e firmata dal responsabile amministrativo della ricerca sullo stato d'attuazione complessivo della stessa non oltre 60 giorni dalla scadenza prevista. La documentazione inviata dalle unità operative non sarà sostitutiva delle predette relazioni. Nel caso che la relazione non sia considerata sufficiente per comprendere lo stato di avanzamento della ricerca il Ministero della Salute

per  
Gm  
25.9.02

Handwritten signature and a circular stamp with illegible text.

attiverà le procedure previste all'art.7 che dovranno comunque concludersi entro e non oltre il trentesimo giorno dalla contestazione scritta all'Ente.

- b) Il Ministero sottoporrà, nel caso permangano contestazioni, l'eventuale provvedimento alla Commissione per la ricerca sanitaria, allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dell'Ente che si impegna fin d'ora ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione.

#### ART. 6

- a) Durante lo svolgimento della ricerca potranno essere apportate modifiche al programma. Dette modifiche, che dovranno essere formalizzate, non dovranno stravolgere l'impianto complessivo presente nel documento originario, allegato al presente accordo. Le variazioni dovranno essere sottoposte all'assenso del Ministero della Salute - Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti - con nota a firma del rappresentante amministrativo della ricerca.
- b) Il Ministero sottoporrà, nel caso sorgano contestazioni, l'eventuale provvedimento alla Commissione per la ricerca sanitaria allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dell'Ente che s'impegna fin d'ora ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione.

#### ART. 7

Il Ministero della Salute - Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti - sentita, ove occorra, la Commissione per la Ricerca Sanitaria, ha facoltà di chiedere chiarimenti e può disporre indagini e verifiche durante lo svolgimento della ricerca.

#### ART. 8

- a) Nel caso in cui l'Ente non provveda ad inviare la relazione di cui al precedente art. 5, il Ministero sulla base della normativa vigente può interrompere l'erogazione dei fondi del progetto ammesso a finanziamento, ovvero nel caso in cui dalle rendicontazioni finanziarie e dalle relazioni scientifiche parziali e dal monitoraggio risulti impossibile raggiungere gli obiettivi prefissati.
- b) Il Ministero sottoporrà, nel caso permangano contestazioni, l'eventuale provvedimento alla Commissione per la ricerca Sanitaria allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dell'Ente che s'impegna fin d'ora ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione e anche l'eventuale restituzione del finanziamento percepito entro l'anno contabile della definizione del procedimento.


#### ART. 9

- a) Il termine della ricerca potrà essere prorogato dal Ministero della Salute, per un periodo di norma non superiore a sei mesi e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza, su formale e motivata richiesta dell'Ente inoltrata dal responsabile amministrativo dell'Ente non oltre i 90 giorni precedenti la data di scadenza della presente convenzione.
- b) La concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità e d'opportunità, non costituisce motivo di maggiorazione del corrispettivo indicato all'art. 1.

#### ART. 10

- a) Per l'erogazione del saldo, corrispondente al 10% di cui al precedente art. 4, alla data di scadenza, naturale o prorogata, di cui al precedente art 3, l'Ente dovrà inviare al Ministero della Salute - Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti - una relazione conclusiva sui risultati raggiunti nello studio a firma del responsabile amministrativo della ricerca.
- b) La succitata relazione, dovrà essere accompagnata dalle schede tecnico-finanziarie, a firma del responsabile amministrativo della ricerca, riassuntive delle spese sostenute per l'intero progetto, nonché dall'elenco analitico delle medesime in relazione al finanziamento complessivo.

pec.  
28.9.02



- c) Nel caso in cui la relazione non sia considerata sufficiente per comprendere il raggiungimento dei risultati previsti della ricerca, il Ministero attiverà le procedure previste all'art 7 della presente convenzione, che dovranno comunque concludersi entro e non oltre il trentesimo giorno dalla contestazione scritta all'Ente;
- d) Il Ministero sottoporrà, nel caso permangano contestazioni, il provvedimento alla Commissione per la ricerca Sanitaria allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dell'Ente il quale s'impegna fin d'ora ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione.

**ART. 11**

La presente convenzione, vincolante per l'Ente all'atto della sottoscrizione, sarà tale per il Ministero della Salute solo dopo la sua formalizzazione nei termini di legge.

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è attribuita alle parti firmatarie del presente atto, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio sanitario nazionale di fruirne, previa richiesta alle parti firmatarie. Qualsiasi documento o prodotto inerente al progetto deve contenere l'indicazione della partecipazione del Ministero della Salute.

**ART. 12**

La presente convenzione dovrà essere controfirmata, per accettazione dal rappresentante dell'Ente e sottoposta, a cura del medesimo, a registrazione fiscale presso il locale Ufficio del Registro solo in caso d'uso.


L'Ente provvede direttamente al pagamento delle spese di registrazione della presente convenzione a norma della legge 790/75.

**ART. 13**


Le parti contraenti prendono atto che gli impegni finanziari derivanti dalla presente convenzione ricadono nella gestione del capitolo di spesa 2760, di competenza della Direzione Generale della ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti, cui verrà trasmesso il presente contratto e la connessa documentazione.

Roma, li 31 OTT. 2004

PER LA REGIONE LAZIO  
Dr. Agostino Bruni



PER IL MINISTERO DELLA SALUTE  
Dr Bruno Campione




tel  
JMC  
25.9.02

ALLEGATO DELIB. N. 3333  
DEL 4 OTT. 2002

Rel. 5



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA SANITARIA E VIGILANZA ENTI  
UFFICIO IV

CONVENZIONE TRA MINISTERO DELLA SALUTE E LA REGIONE LAZIO PER  
L'EFFETTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI RICERCA SANITARIA FINALIZZATA RELATIVI  
ALL'ANNO 2001.

Convenzione n. 38

Premesso che:

a seguito di quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. 502/92 e dall'art. 12bis del D.Lgs. 229/99 concernenti il finanziamento a carico del Ministero della Salute dei progetti di ricerca presentati dai destinatari istituzionali, individuati dalla normativa stessa, si rende necessario, ai fini dello svolgimento dei programmi di ricerca finalizzata per l'anno 2001 approvati dalla Commissione per la ricerca sanitaria nella seduta del 16 maggio 2001, disciplinare i seguenti rapporti di collaborazione e finanziari:

il Ministero della Salute, su proposta della competente Commissione per la Ricerca sanitaria, ha stabilito nella lettera invito del 02 marzo 2001 n.100/SCPS/4 3426 il piano di attuazione della citata normativa, individuando gli obiettivi prioritari biomedici e sanitari del Piano Sanitario Nazionale suddivisi in aree prioritarie di interesse;

con la direttiva del Ministro della Salute del 28 maggio 2001 prot. n.SVE/10-2001/20-2504 è stata approvata la proposta della Commissione per la Ricerca Sanitaria in materia di utilizzo dei fondi assegnati alla ricerca per l'esercizio 2001 la quale prevede tra gli altri lo svolgimento del progetto: "Progetto interregionale sugli stili nutrizionali: analisi conoscitiva ed educazione alimentare della popolazione" presentato dalla REGIONE LAZIO ;

con D.D. del 09/07/2001 è stata impegnata la somma destinata, per il corrente esercizio finanziario, ai progetti di ricerca di cui alla suddetta normativa;

per il predetto progetto è stato autorizzato un finanziamento limitato all'importo massimo di Lire 578.000.000 (cinquecentosettantottomilioni).

Si rende, pertanto, necessario dover procedere alla stipula della convenzione tra:

MINISTERO DELLA SALUTE

rappresentato dal Dr Bruno Campione della Direzione Generale della Ricerca Sanitaria e la Vigilanza Enti

e

REGIONE LAZIO

Rappresentato dal Dr. Agostino Bruni



Acc  
25.9.02

*stipulano e convengono quanto segue*

#### ART.1

La presente convenzione regola l'affidamento da parte del Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti – alla REGIONE LAZIO della ricerca finalizzata dal titolo "Progetto interregionale sugli stili nutrizionali: analisi conoscitiva ed educazione alimentare della popolazione" che viene finanziata dal Ministero della Salute per un importo di Lire 578.000.000 (cinquecentosettantottomilioni) con imputazione al capitolo 2760.

#### ART. 2

- a) La REGIONE LAZIO svolgerà la ricerca secondo la pianificazione riportata nel programma originale presentato a questo Ministero per l'approvazione. Detto programma fa parte integrante della presente convenzione unitamente alla relativa scheda finanziaria rimodulata secondo il finanziamento concesso.
- b) L'Ente si impegna a presentare il piano esecutivo relativo al piano di ricerca approvato entro e non oltre 30 giorni dalla data della firma della convenzione.  
Tale piano esecutivo sarà esaminato dal Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca sanitaria e della vigilanza sugli Enti – e qualora l'Ente apporti rilevanti modifiche al progetto originario sarà sottoposto per il parere di competenza alla Commissione nazionale per la ricerca sanitaria.

#### ART. 3

- a) La ricerca avrà la durata di due (2) anni ed inizierà entro 30 giorni dalla ricezione da parte dell'Ente della lettera con la quale il Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca sanitaria e della vigilanza sugli Enti - comunicherà l'avvenuta formalizzazione in termini di legge della presente convenzione, contestualmente alla comunicazione dell'approvazione del piano esecutivo.
- b) L'Ente dovrà comunicare la data d'inizio della ricerca, con lettera firmata dal responsabile amministrativo della ricerca.
- c) Il mancato rispetto di quanto previsto nei commi a, b comporta l'interruzione della procedura prevista nel successivo articolo.

#### ART. 4

- a) La somma prevista di Lire 578.000.000, decurtata del 10% in relazione al successivo art. 10, sarà erogata in rate semestrali.
- b) La prima rata anticipata sarà pari al 50% del finanziamento totale. La procedura per il pagamento della stessa sarà avviata successivamente alla comunicazione di inizio della ricerca di cui al precedente art.3. L'Ente richiederà il pagamento della rata medesima e produrrà, per il relativo importo, ricevuta di avvenuto accreditamento della somma assegnata.
- c) Le successive rate semestrali, di pari importo, ammonteranno complessivamente al 40% del finanziamento totale e saranno erogate previo quanto stabilito all'art.5 della presente convenzione.

#### ART. 5

- a) Per il pagamento delle successive rate relative ad ogni semestre l'Ente dovrà trasmettere, al Ministero della Salute una relazione esaustiva, curata e firmata dal responsabile amministrativo della ricerca sullo stato d'attuazione complessivo della stessa non oltre 60 giorni dalla scadenza prevista. La documentazione inviata dalle unità operative non sarà sostitutiva delle predette relazioni. Nel caso che la relazione non sia considerata sufficiente per comprendere lo stato di avanzamento della ricerca il Ministero della Salute

for  
Jmi  
25.9.02

  2

attiverà le procedure previste all'art 7 che dovranno comunque concludersi entro e non oltre il trentesimo giorno dalla contestazione scritta all'Ente.

- b) Il Ministero sottoporrà, nel caso permangano contestazioni, l'eventuale provvedimento alla Commissione per la ricerca sanitaria, allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dell'Ente che si impegna fin d'ora ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione.

#### ART. 6

- a) Durante lo svolgimento della ricerca potranno essere apportate modifiche al programma. Dette modifiche, che dovranno essere formalizzate, non dovranno stravolgere l'impianto complessivo presente nel documento originario, allegato al presente accordo. Le variazioni dovranno essere sottoposte all'assenso del Ministero della Salute - Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti - con nota a firma del rappresentante amministrativo della ricerca.
- b) Il Ministero sottoporrà, nel caso sorgano contestazioni, l'eventuale provvedimento alla Commissione per la ricerca sanitaria allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dell'Ente che s'impegna fin d'ora ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione.

#### ART. 7

Il Ministero della Salute - Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti - sentita, ove occorra, la Commissione per la Ricerca Sanitaria, ha facoltà di chiedere chiarimenti e può disporre indagini e verifiche durante lo svolgimento della ricerca.

#### ART. 8

- a) Nel caso in cui l'Ente non provveda ad inviare la relazione di cui al precedente art. 5, il Ministero sulla base della normativa vigente può interrompere l'erogazione dei fondi del progetto ammesso a finanziamento, ovvero nel caso in cui dalle rendicontazioni finanziarie e dalle relazioni scientifiche parziali e dal monitoraggio risulti impossibile raggiungere gli obiettivi prefissati.
- b) Il Ministero sottoporrà, nel caso permangano contestazioni, l'eventuale provvedimento alla Commissione per la ricerca Sanitaria allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dell'Ente che s'impegna fin d'ora ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione e anche l'eventuale restituzione del finanziamento percepito entro l'anno contabile della definizione del procedimento.


#### ART. 9

- a) Il termine della ricerca potrà essere prorogato dal Ministero della Salute, per un periodo di norma non superiore a sei mesi e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza, su formale e motivata richiesta dell'Ente inoltrata dal responsabile amministrativo dell'Ente non oltre i 90 giorni precedenti la data di scadenza della presente convenzione.
- b) La concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità e d'opportunità, non costituisce motivo di maggiorazione del corrispettivo indicato all'art. 1.

#### ART. 10

- a) Per l'erogazione del saldo, corrispondente al 10% di cui al precedente art. 4, alla data di scadenza, naturale o prorogata, di cui al precedente art. 3, l'Ente dovrà inviare al Ministero della Salute - Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti - una relazione conclusiva sui risultati raggiunti nello studio a firma del responsabile amministrativo della ricerca.
- b) La succitata relazione, dovrà essere accompagnata dalle schede tecnico-finanziarie, a firma del responsabile amministrativo della ricerca, riassuntive delle spese sostenute per l'intero progetto, nonché dall'elenco analitico delle medesime in relazione al finanziamento complessivo.

P. cc.  
Jmi  
25.9.02



- c) Nel caso in cui la relazione non sia considerata sufficiente per comprendere il raggiungimento dei risultati previsti della ricerca, il Ministero attiverà le procedure previste all'art 7 della presente convenzione, che dovranno comunque concludersi entro e non oltre il trentesimo giorno dalla contestazione scritta all'Ente;
- d) Il Ministero sottoporrà, nel caso permangano contestazioni, il provvedimento alla Commissione per la ricerca Sanitaria allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dell'Ente il quale s'impegna fin d'ora ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione.

#### ART. 11

La presente convenzione, vincolante per l'Ente all'atto della sottoscrizione, sarà tale per il Ministero della Salute solo dopo la sua formalizzazione nei termini di legge.

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è attribuita alle parti firmatarie del presente atto, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio sanitario nazionale di fruirne, previa richiesta alle parti firmatarie. Qualsiasi documento o prodotto inerente al progetto deve contenere l'indicazione della partecipazione del Ministero della Salute.

#### ART. 12

La presente convenzione dovrà essere controfirmata, per accettazione dal rappresentante dell'Ente e sottoposta, a cura del medesimo, a registrazione fiscale presso il locale Ufficio del Registro solo in caso d'uso.


L'Ente provvede direttamente al pagamento delle spese di registrazione della presente convenzione a norma della legge 790/75.

#### ART. 13

Le parti contraenti prendono atto che gli impegni finanziari derivanti dalla presente convenzione ricadono nella gestione del capitolo di spesa 2760, di competenza della Direzione Generale della ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti, cui verrà trasmesso il presente contratto e la connessa documentazione.

Roma, li 31 OTT. 2002

PER LA REGIONE LAZIO  
Dr. Agostino Bruni



PER IL MINISTERO DELLA SALUTE  
Dr Bruno Campione




f.c.  
Bruni  
25.9.02